

**CONVENZIONE PER IL CONSORZIO CON IL COMUNE DI BOLOGNA PER IL CORSO DI DOTTORATO  
DI RICERCA IN “ARTE,  
EDUCAZIONE E MULTIMEDIALITA’” PER IL 40° CICLO  
D. M. 226/2021 e D.M. 630/2024**

**TRA**

L'Accademia di Belle Arti di Bologna (di seguito denominata “Accademia”), con sede legale in Via di Belle Arti di Bologna n. 54 – 40126 Bologna, C.F. 80080230370, rappresentata dal Direttore prof. Enrico Fornaroli


**E**

Il Comune di Bologna (di seguito denominata “istituzione”), con sede legale in Piazza Maggiore 6 - Palazzo d'Accursio, C.F. e P.IVA 01232710374, in persona della Dott.ssa Veronica Ceruti, in qualità di Capo Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni (in seguito anche “Comune”), indirizzo [protocollogenerale@pec.comune.bologna.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.bologna.it) debitamente autorizzata alla stipula della presente Convenzione,

entrambe di seguito denominate congiuntamente anche “le Parti” e singolarmente “la Parte”

**VISTI**

- il **D.M. 226/2021** del 14 dicembre 2021, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- il **D.M. n. 630/2024** del 24 aprile 2024 che, nell’ambito dell’iniziativa NextGenerationEU, ha attribuito alle Accademie, per l’anno accademico 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'impresa” – Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, 44 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di corsi di dottorato innovativi accreditati (XL ciclo – Anno Accademico 2024/2025);
- l’art. 1 del citato D.M. che definisce le **imprese** come “*al paragrafo 2 ‘Nozione di istituzione e attività economica’ della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: ‘(...) la nozione di istituzione abbraccia qualsiasi ente che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo*




*stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. Ai fini del presente decreto possono essere considerati altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le Società consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., 'Ecosistemi dell'innovazione', 'Partenariati estesi', 'Centri Nazionali' e 'Cluster tecnologici nazionali'), le reti di istituzione, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica – ove necessario – della sussistenza di tale qualificazione”;*

- il Regolamento dei Corsi di Dottorato dell'Accademia;

#### PRESO ATTO CHE

- la misura MUR n. 630/2024 intende sostenere la **promozione** e il **rafforzamento** dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante programmi di dottorato;
- ai sensi del sopra citato D.M., le risorse a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3, sono finalizzate al finanziamento di borse per dottorati innovativi, in collaborazione con imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare le borse di dottorato disciplinate dal presente decreto per l'importo eccedente il valore di € 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione;
- l'Accademia è risultata beneficiaria di quota parte delle suddette risorse, come rappresentato nella **Tabella A** allegata al D.M. 630/2024;
- il **costo effettivo di una borsa di dottorato**, ai sensi dei predetti DM n. 226/2021 e DM n. 247/2022, è pari a € 60.108,69, comprensivo dell'importo totale della borsa lordo amministrazione, oneri di legge inclusi, al quale va aggiunta il budget pari al 10% dell'importo della borsa nonché l'eventuale maggiorazione, per i periodi di soggiorno all'estero, pari al 50% dell'importo lordo amministrazione della borsa;
- l'art. 7 del D.M.630/2024 prevede tra i **criteri di ammissibilità e valutazione** periodi obbligatori di studio e ricerca, da trascorrere in istituzione (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) e da trascorrere all'estero (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi);
- l'Accademia ha attivato per il XL Ciclo, presso il Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'arte il Corso di Dottorato di Ricerca in “Arte, educazione e multimedialità”, della durata di tre anni;



- L'Istituzione si è resa disponibile, tramite trasmissione di **apposita lettera di intenti**, a finanziare parzialmente n. 2 borse di studio nell'ambito per il predetto Corso di Dottorato di Ricerca in "Arte, educazione e multimedialità" (XL ciclo – a.a. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027) dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, nell'ambito della dotazione assegnata alla stessa Accademia dal MUR ai sensi del sopra citato D.M. 630/2024 e a stipulare, per tale finanziamento, apposita convenzione;

Il conferimento della borsa di dottorato oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro subordinati né con l'Accademia né con l'Istituzione;

- le Parti intendono promuovere attività di interesse comune per lo sviluppo congiunto della seguente tematica di ricerca della borsa PNRR – ex D.M. 630/2024: "Arte, educazione e multimedialità".

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

L'Accademia, con sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in Bologna, si impegna ad attivare il Dottorato di ricerca suddetto e l'istituzione del Comune di Bologna metterà a disposizione le proprie strutture per l'attività di ricerca dei dottorandi.

#### **ART. 2 – OGGETTO**


L'istituzione è interessata allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di Ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di Ricerca di cui sopra ed è disponibile ad accogliere nelle proprie strutture alcuni dottorandi per attività di ricerca.

L'istituzione provvederà a garantire periodi di studio e ricerca per 18 mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio.

#### **ART. 3 – Oneri economici**

L'Istituzione si assume gli oneri connessi al finanziamento parziale nell'ambito delle borse di dottorato attribuite a valere sul PNRR ai sensi del D.M 630/2024, di n. 2 borse di studio, afferenti al predetto Corso di Dottorato di Ricerca, per l'intera durata triennale del percorso dottorale (36 mesi).

A tal fine l'Istituzione si impegna a versare all'Accademia per ogni borsa di studio il contributo per la mobilità e ricerca pari ad euro 4.872,00 per l'intero triennio. Inoltre provvederà al pagamento dell'aumento



della quota della borsa di studio per un importo pari ad euro 5.974,59 per i Dottorandi che si recheranno all'estero per il periodo formativo.

#### ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO PARZIALE

1. Il finanziamento parziale della borsa PNRR – D.M. 630/2024, di cui all'art. 3, sarà erogato dall'Istituzione in **3 quote** da versare a partire da aprile di ogni annualità, non oltre 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Accademia e così ripartite:

- I annualità (a.a. 2024/2025) - € 7.231,06 da aprile 2025
- II annualità (a.a. 2025/2026) - € 7.231,06 da aprile 2026
- III annualità (a.a. 2026/2027) - € 7.231,06 da aprile 2027

Ciascun versamento a favore dell'Accademia dovrà essere effettuato sul C/C T20990000640 presso Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, IBAN IT14T0627013199T20990000640.

Le somme eventualmente non utilizzate per effetto di rinuncia, decadenza e cessazione della/del dottoranda/o titolare della borsa finanziata, **saranno restituite all'Istituzione.**

In caso di mancata assegnazione della borsa finanziata per assenza o rinuncia di candidati idonei, la borsa potrà essere eventualmente bandita per il ciclo successivo, previo accordo con l'Istituzione.

#### ART. 5 – IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le Parti si impegnano congiuntamente a:

- a) realizzare il progetto formativo e di ricerca della borsa PNRR – DM 630/2024 (ALL. A – Progetto di Ricerca PNRR – DM 630/2024);
- b) individuare un supervisore accademico e un co-supervisore aziendale per la/il dottoranda/o selezionata/o, definendone rispettivi ambiti di competenza;
- c) mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca della/del dottoranda/o selezionata/o (laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, risorse per il calcolo elettronico, ...);
- d) rendicontare periodicamente le attività svolte e i risultati raggiunti dalla/dal dottoranda/o, secondo quanto stabilito dal DM 630/2024;
- e) coinvolgere la/il dottoranda/o in riunioni congiunte di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione;
- f) garantire il rispetto dell'art. 17 Regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione



del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;


- g) favorire, secondo quanto stabilito dal DM 630/2024, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell’ambito dell’attività delle imprese cofinanziatrici, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un’adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”.

1. **L’Accademia** si assume la responsabilità di:

- a) ottemperare a tutti gli adempimenti rispetto alla gestione amministrativa della/e suddetta/e borsa/e di studio e provvederà ad assegnare la borsa di dottorato a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal relativo bando;
- b) provvedere ad erogare la borsa di studio alla candidata/o utilmente collocato in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- c) informare tempestivamente l’Istituzione circa l’esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal Corso del beneficiario della borsa di studio;
- d) provvedere alla programmazione didattica del Corso, nonché a svolgere le attività didattiche;
- e) supervisionare le attività della/del dottoranda/o, per tramite del Supervisore designato dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato;
- f) gestire la carriera della/del dottoranda/o
- g) organizzare, in accordo con l’Istituzione, eventuali eventi di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca, assicurando, ove possibile, la protezione di eventuali segreti commerciali ai sensi del Decreto legislativo 30/2005.

2. **L’Istituzione** si impegna a:

- a) accogliere, per un periodo di 18 mesi la/il dottoranda/o presso la propria sede e i propri laboratori per effettuare l’attività di ricerca di interesse comune (ALL. A);
- b) individuare un tutor aziendale che collaborerà con il supervisore interno dell’Accademia nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando. L’Istituzione designa quale tutor la dottoressa Veronica Ceruti - [veronica.ceruti@comune.bologna.it](mailto:veronica.ceruti@comune.bologna.it);
- c) garantire la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicurare la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca della/del dottoranda/o presso la sua sede, senza alcun onere per l’Accademia;
- d) qualora previsto dal Regolamento di Dottorato in vigore presso l’Accademia o richiesto dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, concorrere alla selezione dei candidati mediante personale qualificato.



## ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Accademia garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.
2. L'Istituzione provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantiscono la sicurezza dei propri locali e laboratori.

## ART. 7 – APPARTENENZA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DISSEMINAZIONE

1. Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

**Risultato:** risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e della Legge 633/1941


**Particolari Opere dell'Ingegno:** Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

**Risultati tutelabili:** tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.

**Background:** le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.

**Sideground:** tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all'attività disciplinata nella presente convenzione, messi a disposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.




Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi

2. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell'Accademia sede di dottorato, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati del programma di dottorato co-finanziato in base alla presente Convenzione, così come, a titolo puramente semplificativo e non esaustivo, invenzioni di prodotto o di processo, modelli, soluzioni tecniche e di design, i materiali, i dati, i prototipi, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono attribuiti al 50% all'Accademia e al 50% all'Istituzione, salva diversa pattuizione delle Parti e fatto sempre salvo il diritto morale dell'inventore/autore di essere riconosciuto tale.
3. Qualora fra i risultati della ricerca ci sia un'invenzione e una delle Parti non abbia fornito alcun contributo inventivo, i diritti di proprietà intellettuale su tale invenzione saranno di esclusiva titolarità dell'altra Parte, che si assumerà tutti gli oneri connessi con la protezione del Risultato.

#### **Articolo 8 - Comunicazione dei risultati della ricerca**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti.
2. Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte della/del dottoranda/o restano disciplinati dalle norme interne dell'Accademia, ai quali la/il dottoranda/o deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di proteggibilità.
3. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell'Accademia, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La comunicazione avviene per mezzo di Pec-Raccomandata e in modo tempestivo dal conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei risultati.
4. Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

#### **Articolo 9 - Diritti di utilizzazione scientifica**




1. L'Accademia si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'Istituzione, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati. Sarà cura dell'Accademia di assicurare che le attività di utilizzazione scientifica dei risultati non comprometta la tutelabilità degli stessi.
2. Qualsiasi pubblicazione relativa alla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all'attenzione dell'Istituzione, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, la quale verificherà l'assenza di informazioni riservate non divulgabili di proprietà dell'istituzione e nel caso apporterà le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di "embargo", restando inteso che, in quest'ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra le Parti. In nessun caso il posticipo delle attività di disseminazione deve compromettere l'assolvimento degli obblighi di legge da parte del dottorando e il conseguimento del titolo.
3. Le Parti si impegnano a favorire la tutela e valorizzazione dei risultati, pur assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi Open science e FAIR Data, senza pregiudizio a quanto nei successivi paragrafi relativamente ai Diritti IP correlati ai risultati della ricerca
4. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito di un progetto finanziato con fondi PNRR – DM 630/2024, secondo le Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti.

#### **ART. 10 – REGIME DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI RISULTATI**


1. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta dell'Accademia e dell'Istituzione sui risultati di ricerca ai sensi del precedente art. 8 comma 2, le Parti si impegnano a collaborare alla redazione dei documenti necessari al deposito della relativa domanda di brevetto, che sarà depositata a nome congiunto e le relative spese saranno equamente suddivise al 50%.
2. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta dell'Accademia e dell'Istituzione sui risultati di ricerca ai sensi del precedente art. 8 comma 2, spetterà all'Istituzione un'opzione per l'acquisto della quota di titolarità dell'Accademia da esercitarsi entro 3 mesi dal compimento delle prime formalità di protezione. Per l'esercizio dell'opzione di acquisto l'Istituzione corrisponderà all'Accademia un corrispettivo da concordare che tenga conto del contributo delle Parti all'attività svolta, nonché dell'intero ammontare





delle somme sostenute dall'Accademia per deposito e manutenzione dei titoli fino al momento di esercizio dell'opzione.

3. Decorso infruttuosamente il termine dell'opzione di acquisto del 50% ovvero in caso di rifiuto da parte dell'Istituzione, l'Accademia sarà libera di procedere autonomamente allo sfruttamento dei risultati e, in caso di concessione di licenza onerosa a terzi, sarà tenuta a riconoscere all'Istituzione un corrispettivo da concordare tenendo conto dell'investimento dell'Accademia nello sviluppo del risultato.
4. Qualora l'Accademia intenda cedere a terzi i diritti di proprietà intellettuale di cui sia contitolare l'Istituzione e questa non sia interessata all'acquisto, le Parti si impegnano a procedere di comune accordo alla cessione e parteciperanno dei ricavi in proporzione alla rispettiva quota, fatto salvo il diritto dell'Accademia di recuperare preventivamente sul ricavato l'equivalente di tutti i costi sostenuti per la protezione dei titoli fino al momento della cessione.
5. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 3, di titolarità esclusiva dell'Accademia dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca, qualora l'Istituzione ritenga che detti risultati rivestano comprovata rilevanza dal punto di vista delle concrete prospettive di applicazione industriale al pari di quanto sarebbe accaduto in una situazione di contitolarità, l'Istituzione stessa avrà diritto, a sua scelta:
  - a) All'acquisto dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati di titolarità esclusiva dell'Accademia per un corrispettivo da concordare
  - b) Alla licenza esclusiva onerosa, territoriale e limitata al campo d'uso di interesse dell'Istituzione, remunerata con corrispettivi di tipo variabile di entità non inferiore a quella che si determinerebbe sulla base di una transazione di mercato e all'accollo dei costi pregressi e futuri di manutenzione dei titoli.
  - c) Alla licenza non esclusiva onerosa, territoriale e limitata al campo d'uso di interesse dell'Istituzione, remunerata con corrispettivi di tipo variabile di entità non inferiore a quella che si determinerebbe sulla base di una transazione di mercato e all'accollo di una parte dei costi pregressi e futuri di manutenzione dei titoli, tenuto conto della natura non esclusiva della licenza.
6. Ove l'istituzione non abbia manifestato interesse per una delle opzioni di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'Accademia dell'informazione relativa all'avvenuto compimento delle formalità di protezione, l'Accademia sarà libera di procedere allo sfruttamento della proprietà intellettuale nei limiti di quanto previsto al comma 3.
7. Ove, successivamente al decorso del termine di cui al comma precedente, l'Accademia identifichi una terza parte interessata allo sfruttamento della proprietà intellettuale di cui all'art. 8, comma 3, l'Istituzione avrà il diritto di ricevere un'informativa preventiva al fine di poter esercitare il diritto a una




licenza non esclusiva gratuita e senza limitazioni territoriali sui predetti risultati, che sarà opponibile anche a eventuali cessionari o sublicenziatari della proprietà intellettuale.

8. Decorsi infruttuosamente i termini di cui all'articolo 11 comma 6 ovvero in caso di rifiuto da parte dell'Istituzione, l'Accademia sarà libera di procedere autonomamente allo sfruttamento dei risultati, anche mediante creazione di imprese spin-off e nulla sarà dovuto all'Istituzione, fatti salvi gli obblighi relativi alla disseminazione dei risultati.

#### **ART. 11 – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E RISERVATEZZA**

1. Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati come "Informazioni confidenziali" e forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.
2. Nel corso della Convenzione e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 [tre] anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui di seguito, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, alcuna informazione confidenziale e a non utilizzare alcuna informazione confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca oggetto della presente Convenzione
3. Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nella presente Convenzione.
4. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni confidenziali.
5. L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:
  - a) la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
  - b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;



- c) sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;
  - d) una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l'ordine o la richiesta da parte dell'Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all'Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all'ordine ricevuto.
6. Le informazioni confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle informazioni confidenziali.
7. Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell'altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dal ricezione della comunicazione via PEC/Raccomandata, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le informazioni confidenziali relative all'altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l'adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.
8. Fatto salvo quando previsto nelle disposizioni precedenti relative al regime di disseminazione dei risultati, le Parti si impegnano a far assumere al/alla dottorando/a, sotto la sua personale responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.


## **ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e terminerà con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte della/del dottoranda/o.

Nell'ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione previste dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell'Accademia, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione.

## **ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione della presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione della



presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

L'Accademia ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi: [dpo@ababo.it](mailto:dpo@ababo.it)

Responsabile della protezione dei dati per l'Accademia è l'Ing. Ivan Martina, con sede in Collegno (TO)

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Istituzione può essere contattato ai seguenti indirizzi: [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it)

Responsabile della protezione dei dati (Data Protector Officer) per l'Istituzione è Lepida S.p.A.

#### **ART. 15 – FORO COMPETENTE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Bologna.

#### **ART. 16 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

**Bologna li,**



Per l'Accademia  
Il Direttore

Per l'Istituzione  
La Capo Area Educazione, Istruzione e  
nuove generazioni Dottoressa  
Veronica Ceruti  
Rappresentante Legale

---


---

## ALLEGATO A

### PROGETTO DI RICERCA (PNRR – D.M. 630/2024)

Obiettivo generale del XL ciclo (I ciclo AFAM) del Corso di dottorato di “conservazione/produzione artistica” sarà, in stretta sinergia con Il Comune di Bologna, condurre un lavoro di ricerca come parte integrante del percorso di accompagnamento alla progettazione del Museo dei bambini e delle bambine, con i seguenti obiettivi scientifici e formativi:

- sviluppare e produrre percorsi educativi innovativi anche nella forma di prodotti multimediali;
- promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, della produzione artistica, dell'innovazione nel campo dell'educazione;
- promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte dell'istituzione convenzionata;
- facilitare la progettazione congiunta con il Comune di Bologna in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.



Il Museo dei bambini e delle bambine, nuovo polo culturale di rilevanza nazionale che nascerà a Bologna, dedicato all'educazione, alla conoscenza e allo svago, rivolto ai bambini da 0 a 12 anni, alle scuole e alle famiglie, sarà un luogo di conoscenza, apprendimento e aggregazione, capace di stimolare la curiosità, motivare l'apprendimento, stimolare i sensi dei piccoli visitatori, che potranno vivere in questo nuovo spazio un'esperienza unica e irripetibile. Un luogo per giocare, sperimentare, studiare, imparare e comprendere, una palestra mentale dove i bambini troveranno le condizioni ideali di conoscere per scoperta, dove viene valorizzata la dimensione ludica ed è possibile imparare a osservare le cose e le situazioni da più punti di vista.

Le tematiche del progetto di ricerca seguiranno le linee guida per la realizzazione degli spazi laboratoriali e tematici del museo. Guardare, sperimentare, fare e apprendere, sono le parole chiave che devono guidare l'esperienza che i bambini e le bambine dovranno fare in questa parte del nuovo museo, in un percorso che tra stanze tematiche e ateliers dovrà affrontare e declinare 3 tematiche in modo interdisciplinare intrecciando scienza, arte, tecnologia, educazione civica, scienze sociali, storia e geografia.

Le aree tematiche dovranno essere dedicate a:

- Spazio. Questo ambiente dovrà esplorare il tema nei suoi diversi significati: lo spazio fisico celeste, lo spazio corporeo e lo spazio inteso nelle sue forme di rappresentazione.
- Memoria. Questo ambiente dovrà esplorare il tema nei suoi diversi significati: funzionamento e caratteristiche della memoria umana, la memoria digitale, il valore della memoria dal punto di vista storico, culturale e sociale, la memoria nelle arti.
- Città e cittadinanza. Questo ambiente dovrà esplorare il tema nei suoi diversi significati: la città come polis e manifestazione di democrazia, l'organizzazione e l'amministrazione di una città, cosa significa essere cittadini e come si agisce la cittadinanza attiva.